

MANIFESTO ALLA POLITICA
PROPOSTE IN AMBITO FISCALE, IMPRESE E PROFESSIONI

FISCO

➔ ELEVARE LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE (L.212/2000) A NORMA DI RANGO COSTITUZIONALE

Solo così sarà possibile:

- evitare il continuo ricorso a **norme fiscali retroattive** e adempimenti confezionati a fine anno: creano instabilità, incertezza e riducono l'attrattività del nostro Paese in comparazione con gli altri Stati *Non più solo tagli alla deducibilità o aumenti d'imposta ad effetto retroattivo; i contribuenti, cronache dalla manovra 2022, devono misurarsi con un nuovo approccio: prima te lo concedo (il beneficio) e poi me lo recupero. Last but not least, è il caso dell'articolo 191 del DDL Bilancio 2022 con cui si intende imporre l'allungamento da 18 a 50 anni della deducibilità fiscale dell'ammortamento di marchi e avviamento a chi, solo pochi mesi prima, ha formalizzato una rivalutazione, invero molto conveniente al 3%, ma pur sempre per l'effetto di una norma dello Stato (art. 110 del D.L. 104/2020); in alternativa, versamento di un'imposta integrativa oppure possibilità di revoca con rimborso del versato. Cos'altro serberà il futuro sui tanti "doni" calati in fase di pandemia?*

Manovra in corso. Ammortamento in 50 anni per beni immateriali rivalutati

- garantire il rispetto dei principi di imparzialità, collaborazione e buona fede in grado di favorire una compliance spontanea e diffusa dei contribuenti;

- sancire l'**inderogabile esclusione delle sanzioni in caso di violazioni meramente formali**; a tal riguardo sarebbe opportuno che il Parlamento precisasse che tale principio trova inequivocabile applicazione anche nel caso di violazioni potenzialmente sostanziali che siano state rimosse in tempo utile a non generare alcun debito d'imposta sulla base di una valutazione da effettuare in termini concreti (ex post) e non meramente ipotetici (ex ante) come invece ritiene AdE e Cassazione

Il fisco – leggasi risposta AdE n. 528/E del 16/12/2019 – punisce, ad esempio, come violazione le fatture tardive anche di un solo giorno - il 16 invece del 15 - a nulla rilevando il tempestivo versamento dell'Iva nei termini di liquidazione ovvero il 16; ciò, a nostro giudizio, in spregio alle disposizioni dell'articolo 6 comma 5-bis del d.Lgs 472/97 a suo tempo introdotte in attuazione dell'articolo 10, comma 3, dello Statuto del Contribuente, per decongestionare il sistema nel caso di violazioni meramente formali; per il fisco non esistono, nella sostanza, violazioni meramente formali poiché tutto - nel nostro caso anche un solo giorno di ritardo - potrebbe arrecare pregiudizio all'attività di controllo; in tal senso peraltro anche la Cassazione – vedi sentenza 28938/2020 – con il principio di diritto secondo cui la ratio dell'articolo 6 del d.Lgs 471/97 "è quella di prevenire, mediante l'effetto deterrente della comminatoria di sanzione, violazioni tributarie non solo sostanziali, in quanto incidenti sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento, ma anche formali, cioè tali da arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, pur non incidendo sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento".

Riforma fiscale (AC3343). Opportuno sfruttare della delega in discussione per precisare (integrazione all'articolo 6, co.5-bis, d.Lgs 472/97) che "rientrano fra le violazioni meramente formali le violazioni rimosse in tempo utile a non generare alcun debito d'imposta"

- applicare inderogabilmente il principio (articolo 6 dello Statuto) che le modifiche normative ai tributi periodici si applicano solo a partire dall'anno successivo e che nessuna scadenza può essere fissata anteriormente al 60° giorno dall'entrata in vigore o dalla pubblicazione delle disposizioni attuative; *(la confusione generata dal D.L. 157/2021 antifrode, con cui sono state introdotte dal 12 novembre, nuove incombenze in materia di bonus fiscali nell'edilizia, è solo l'ultimo episodio di un elenco infinito di casi e pasticci);*
- ottenere la tanto auspicata **certezza nel diritto tributario semplificando** la gestione complessiva della materia fiscale sia per il Contribuente che per l'Amministrazione finanziaria
È un tema, quello della semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti che, per inciso, viene richiamato nello stesso articolo 1 del DDL AC 3343 di delega al Governo per la revisione del sistema fiscale ma che, temiamo, si tradurrà nell'ennesima aspettativa tradita. I contribuenti hanno ormai capito che quando si sente parlare di semplificazioni si tratta raramente di semplificazioni che riguardano i propri adempimenti; si tratta, piuttosto, di misure a favore della macchina pubblica; per questo qualsiasi riforma prossima o futura non sortirà mai semplificazioni tangibili per il contribuente (la certezza del diritto soprattutto) se lo Statuto – con uno sforzo politico bipartisan – non verrà elevato una volta per tutte da legge ordinaria a norma costituzionale

Se non si eleva lo Statuto a norma costituzionale, poche speranze da qual sia voglia riforma

Dovrebbe essere chiarito il divieto assoluto alla P.A. di chiedere al contribuente documenti già in suo possesso (sta succedendo, ad esempio, anche con le fatture elettroniche di cui viene chiesta copia cartacea ai contribuenti in occasione della richiesta di documentazione per l'istruttoria dei rimborsi Iva). (*) Eventuali comportamenti difforni andrebbero sanzionati.

➔ VIRTUOSISMO NORMATIVO E CERTEZZA INTERPRETATIVA (*)

- **Basta con norme fuori sistema**, servono norme chiare (è un principio – articolo 2 - dello Statuto). Non servono riforme per applicare questo principio. Le disposizioni in materia di redditi (addizionali comprese) basta collocarle solo nel TUIR; quelle Iva, sarebbe bastato collocarle tutte nel DPR 633/72 (regolamento Iva) anziché seminarne la gran parte nei provvedimenti di turno: DL. 331/97 (cessioni e acquisti intra), art. 7 D.L. 488/99 (interventi recupero su edifici a prevalente destinazione abitativa), art. 32 D.L. 83/2012 (Iva di cassa), D.L. 746/83 (dichiarazioni d'intento), D.L. 41/95 (regime del margine), d.Lgs 127/2015 (fatturazione elettronica e corrispettivi telematici), ecc.
*L'articolo 9 del ddl delega di riforma fiscale prevede la **codificazione delle disposizioni legislative tributarie vigenti** (il direttore dell'AdE parla da mesi di oltre 800 norme diverse in materia). Il problema è che **ogni riforma in tal senso rimarrà sempre un esercizio sterile (tempo 3 mesi e saremo da punto a capo)** se non si risolve a monte il problema; e lo si risolve solo se si eleva lo Statuto del contribuente con le sue norme di principio (equità, collaborazione, trasparenza) e ragionevolezza (chiarezza, semplicità e irretroattività) a norma costituzionale non derogabile quindi da altre norme ordinarie.*
- Se di codici o testi unici vogliamo parlare, al netto della condivisibile **opportunità di eliminare quanti più micro tributi possibile** (previsioni in tal senso nell'articolo 1 del DDL di riforma fiscale), un **codice che faccia ordine sulla materia delle altre imposte indirette** (imposte d'atto¹ o successive, accise e altri tributi minori anche regionali e locali) potrebbe essere opportuno così come un **codice** che organizzi in modo sistematico la materia **degli incentivi agli operatori** (regole, definizioni comuni e vincoli comunitari generali cui dovrebbero fare riferimento anche le misure specifiche e a bando; contributi, crediti d'imposta, sovvenzioni,

Riforma fiscale (AC3343). Valutare un codice delle altre imposte indirette (diverse dall'Iva) e un Codice degli incentivi

¹ Imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta di bollo.

funzionamento Registro Nazionale Aiuti di Stato, ecc).

- Certezza del diritto. I provvedimenti attuativi (modulistica compresa) e le circolari dell'Agenzia delle entrate devono essere rilasciati almeno 60 giorni prima dalla scadenza dell'adempimento; diversamente, **compreso il caso di modifica della modulistica, dovrà essere riconosciuto al contribuente almeno analogo periodo di "rimessione in termini" automatica (senza sanzioni)** per adeguarsi rispetto alle difformità emerse da interpretazioni della prassi, non chiaramente desumibili dalla norma, o modifiche della modulistica.
- Obbligo **analisi d'impatto operativo** delle misure fiscali. Pensando in primis agli impatti nelle fabbriche e negli uffici di aziende e professionisti e non esclusivamente ai (teorici e troppo spesso nocivi) benefici erariali pensati dalla P.A.

Riforma fiscale (AC3343). Opportuno sfruttare della delega in discussione per introdurre quantomeno il principio della remissione in termini automatica (oggi riconosciuto solo per cause di forza maggiore tramite D.M.)

➔ RISTABILIRE CHIAREZZA SUI RUOLI DEGLI ATTORI IN CAMPO FISCALE (*)

- **Legislatore** è prioritariamente il Parlamento; i decreti d'urgenza del Governo, come non manca di ricordare ciclicamente il Presidente della Repubblica, devono essere l'eccezione non la regola; i decreti legislativi devono rispettare la delega parlamentare
La volontà del Parlamento – quale espressione della rappresentanza degli elettori – va rispettata; l'Amministrazione finanziaria cancella disposizioni ed indirizzi del Parlamento. Sono recenti esempi: (i) il comma 1103 della LdB 2021 sul superamento dell'esterometro trimestrale che era stato voluto dalla Commissione finanze della Camera solo 12 mesi prima (si apprezza su tal vicenda l'intervento, ma purtroppo solo a tempo determinato, operato dal Senato con gli emendamenti al D.L. 146 in corso di conversione sul differimento della novità al 1/7/2022), (ii) la risposta d'interpello n. 236/2021 con cui l'AdE ha sostenuto che anche dopo la novità introdotta dall'articolo 12-octies del D.L. 34/2019 "tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppur posti in continuità" azzerando la semplificazione (AS 1294 già art. 14 PDL AC 1074, approvato dalla Camera) con cui il legislatore ha chiaramente inteso estendere l'«obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell'IVA, [...] a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica» considerando a tal fine valido, per la tenuta elettronica, qualsiasi supporto. Sono altresì esempi di assoluta attualità il DDL di delega presentato dal MEF alle Camere (AC 3343) con riguardo (iii) alla riforma del catasto che la Commissione finanze di Senato e Camera per la riforma fiscale aveva deciso di non affrontare e, in contrariis, (iv) il mancato inserimento dell'indirizzo della Commissione di elevare alcune parti dello Statuto del contribuente a rango di norma costituzionale (documento conclusivo indagine del 30/06/2021)
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze:** ruolo tecnico di supporto al Legislatore
- **Agenzia delle Entrate:** ruolo tecnico di controllo (no fisco amico, no consulente del contribuente; sì a un fisco imparziale e trasparente, attento al contraddittorio, che privilegia il rispetto della sostanza riconoscendo la buona fede negli errori formali e colpisce chi è in mala fede, froda ed evade)
- **Contribuente:** soggetto tenuto al pagamento delle imposte nel rispetto del principio costituzionale della capacità contributiva
- **Commercialista:** ruolo tecnico di aiuto e supporto al contribuente

Alcuni esempi di interventi contrari alla volontà del Parlamento: superamento esterometro; conservazione registri; riforma catasto; Statuto norma costituzionale

- **Associazioni di categoria e sindacati:** corpi intermedi di rappresentanza, assistenza e tutela degli interessi di una specifica categoria produttiva, professionale, lavorativa

Ristabilire **chiarezza sui diversi ruoli** in campo fiscale, **significa** anche poter fissare un principio che sicuramente **renderebbe i rapporti tra Fisco e Contribuenti più trasparenti e sereni**; la **responsabilità oggettiva** della Pubblica Amministrazione per errori commessi o atti errati/illegittimi. Il Contribuente correttamente è soggetto alle norme, pena sanzioni spesso pesanti, altrettanto lo deve essere la Pubblica Amministrazione, altrimenti passa il messaggio che a pagare è sempre e solo il Contribuente anche per errore da lui non commessi.

➔ GIUSTIZIA TRIBUTARIA E RISCOSSIONE

- Prevedere il mantenimento della Giurisdizione Tributaria e **riformare l'istituto della mediazione tributaria con l'affidamento ad un Ente terzo** così come previsto nella mediazione civile. Inoltre, l'intero sistema della giustizia tributaria dovrebbe essere riformato attraverso: la **maggiore specializzazione dei Giudici Tributari**, il maggior riconoscimento economico agli stessi per la trattazione delle pratiche, l'introduzione di un termine perentorio per il deposito delle sentenze, il patrocinio in ambito fiscale/tributario riservato a professionisti qualificati, il mantenimento del Collegio Giudicante e la previsione del Giudice Unico solo per controversie di modico valore non superiori a €. 10.000, l'investimento nelle segreterie delle Commissioni e il passaggio del Ministero competente da quello delle Finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per una maggiore ed indispensabile indipendenza.
- **Inaccettabile l'inibizione** della possibilità di presentare **ricorso sull'estratto di ruolo** (novità art. 3-bis D.L. 146/2021 in corso di conversione). La novità elimina uno strumento di tutela al contribuente a fronte di una pretesa che ritiene ingiusta (su cartella non notificata) vietandogli di agire prima di subire un danno (fermo auto, ipoteca, ecc). Rimangono valide tre eccezioni (dimostrazione che dal ruolo può derivare un pregiudizio per partecipare ad una procedura d'appalto, per la riscossione di crediti dalla PA, perdita di un beneficio nei confronti di una PA) escluse le quali sarà impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la misura cautelare o esecutiva con il rischio concreto che la trattazione in Commissione d'urgenza non sia considerata in tempo utile se non addirittura ignorata.

Novità dalla manovra 2022
- Ok **rimborsi da 730 al netto dei carichi** per debiti dei contribuenti verso l'Amministrazione finanziaria ma **solo se** si tratta di debiti per i quali sono spirati i termini per eventuali ricorsi contro la pretesa ritenuta iniqua dal contribuente (novità in discussione con la manovra 2022)

Discussioni dalla manovra 2022
- Si a **meccanismi che favoriscano la compensazione di carichi erariali** con crediti d'imposta vistati del contribuente, ma estesi anche ad ipotesi di istanza del contribuente
- Fermo restando il diritto al contribuente di ricorrere al giudizio di legittimità (e fermo restando il principio generale di soccombenza), per decongestionare **l'arretrato del contenzioso in Cassazione** andrebbe introdotto il principio secondo cui **se l'Agenzia delle entrate perde nel merito in entrambi i primi due gradi** (Commissione tributaria e Commissione regionale) **non può adire al giudizio di legittimità** in Cassazione. Come evidenziato dall'Associazione magistrati (Anm) la crescita dell'arretrato degli Ermellini è in costante ascesa e sfiora a giugno 2021 le 119.000 cause pendenti (+ 21,7% rispetto al 2010) e di queste **circa 53.000 (il 44%) riguardano arretrato sul contenzioso tributario** (Dati Ufficio statistica Cassazione, pubblicati su Il sole 24 ore del 6/12/2021).



→ CONTRASTO ALL'ESCAPOLOGIA FISCALE

- Troppi e sempre più diffusi i messaggi dei “**fattucchieri**” del fisco che cavalcano strumenti di comunicazione di massa (internet e social) per attirare l'attenzione su propri servizi o prodotti assicurando (senza giri di parole) vantaggi fiscali certi e sicuri che ignorano i principi basilari dell'ordinamento fiscale.
- Opportuno **valutare l'introduzione di misure in grado di contrastare il superamento del limite alla decenza** attraverso, in primis, il monitoraggio da parte di un'autorità. Il **Garante del Contribuente**, ad esempio, potrebbe autonomamente o, **anche a seguito di segnalazione** di terzi (contribuenti, associazioni di categoria, ordini professionali), avviare apposite istruttorie al fine di evidenziare, tramite appositi canali del servizio pubblico, l'acclarata o potenziale ingannevolezza di taluni messaggi pubblicitari o promozionali; da valutare anche l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del **Garante della Concorrenza e del Mercato**, l'intimazione dell'immediata rimozione di detti messaggi, la disciplina sanzionatoria e la responsabilità, anche ai fini di eventuale azione risarcitoria, di chi pubblica messaggi ingannevoli utilizzando temi fiscali.

Riforma fiscale (AC3343). Opportuno sfruttare della delega in discussione per introdurre previsioni contro i messaggi pubblicitari ingannevoli che usano leva fiscale

→ RIFORMA CATASTO

- È semplicemente singolare (per non dire poco credibile) una revisione disponibile dal 2016, anche ai fini dell'individuazione del valore di mercato (patrimoniale) dell'immobile, che non impatti ai fini fiscali; l'articolo 6 della delega lo esclude ora, ma poi?
- *Nulla quaestio*, invece, per gli strumenti a favore di Comuni e dell'AdE per individuare e accertare il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza o categoria attribuita. Già dovrebbe essere così!

→ IRAP: DEDUZIONE TOTALE DEL COSTO DEL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME (IN ATTESA DELLA DEFINITIVA ELIMINAZIONE)

- Dal 1998 l'Irap è fonte di **imposizioni inique** e **complicazioni gestionali indescrivibili** che si abbattono su chi produce in Italia favorendo la delocalizzazione. Il paradosso principale di questa imposta è sempre stato quello che, a parità di condizioni, grava meno su chi delocalizza o meccanizza che su chi impiega maestranze in loco. È un'imposta che grava, altresì, sulle imprese con bilanci in perdita violando il rispetto del dettato costituzionale della capacità contributiva.
- Con la riforma del 2008, con l'introduzione del **principio di derivazione** (della base imponibile dal conto economico), doveva diventare (si legge nella relazione alla Finanziaria 2008) *“il primo esempio di imposta diretta la cui base imponibile deriverà per intero dai dati di bilancio: tale opera di “sganciamento” dell'Irap dall'Ires, oltre a semplificare le procedure di autoliquidazione e di accertamento del tributo, avrà anche l'effetto, non secondario, di eliminare dai bilanci la rilevazione delle imposte differite Irap”*. In realtà, a distanza di anni, si può affermare che tale opera di semplificazione è risultata, dal lato pratico, decisamente disattesa. Ne è risultato, piuttosto, un complicato intreccio di regole e deroghe “nuove” che convivono con quelle vecchie.
- Passi significativi, sulla riduzione del prelievo, sono stati attuati nella precedente legislatura con l'introduzione (dal 2015) della deducibilità integrale del costo (residuale) del personale a tempo indeterminato. Complicatissima, però, la gestione compilativa nel quadro IS della dichiarazione IRAP.

- Ora, il ddl delega di riforma fiscale (AC3343) prevede “il graduale superamento dell’IRAP” e l’articolo 2 del ddl LdB 2022 (AS2448) intende anticipare (ancorché con risorse limitate) l’avvio di detto processo unitamente alla riduzione dell’Irpef. Si ritiene **prioritario in ordine sequenziale: (i)** l’introduzione della deducibilità piena e definitiva del costo del lavoro dipendente ed assimilato realizzando al contempo una significativa semplificazione (con possibilità di eliminare le deduzioni dell’articolo 11, comma 1, del d.Lgs 446/97 ed il quadro IS del modello); **(ii)** aumento della ulteriore deduzione (art. 11 comma 4-bis) in modo da eliminare l’imposta prioritariamente ai soggetti con VAP ridotto; **(iii)** ridurre, fino all’azzeramento, l’aliquota

Riforma fiscale (AC3343). Opportuna precedenza a eliminazione Irap anche per lavoro a tempo determinato (semplificando dichiarazione) e aumento ulteriore deduzione residuale

➔ RIDUZIONE COSTO DELL’ENERGIA E DEDUCIBILITA’ PIENA DEL COSTO DEI FATTORI PRODUTTIVI TERRITORIALI (NON SPECULATIVI)

Il principio è che gli operatori devono riuscire a produrre (ex ante) a costi competitivi per essere competitivi sui prezzi di vendita internazionali, vendere e pagare le imposte (ex post) sugli utili, anche a scapito di una tassazione nominale più elevata, se dev’essere, ma con il pregio della trasparenza.

Alcuni esempi:

- ridurre il **costo fiscale dell’energia** per gli stabilimenti territoriali delle imprese manifatturiere
*L’impennata vertiginosa dei costi dell’energia 2021 (+ 400%) e del gas (+ 600%) determinerà a giorni il fermo produttivo di molti stabilimenti manifatturieri, soprattutto energivori (alcune acciaierie hanno già annunciato la chiusura degli stabilimenti non potendosi permettere di produrre in perdita); già le imprese si trovano alle prese con la carenza di materie prime, la carenza dei container ed il caro noli. Una tempesta perfetta, purtroppo, che crea inflazione (già in forte aumento e non solo in Italia), aumento dei tassi e che rischia di minare la ripresa. **Serve il dimezzamento dell’incidenza delle accise (che gravano fino a 4 volte) e l’eliminazione dalla bolletta della spesa relativa a perdite di energia nel tratto di competenza.***
- Introdurre **deducibilità anche ai fini IRAP dell’IMU sui fabbricati strumentali**
*Salvo sorprese, dal 2022, risulterà invece riconosciuta (legge di bilancio 2020) la deducibilità piena dell’IMU ai fini IRES/IRPEF (era 60% nel 2020 e 2021, 50% nel 2019; 20% nel 2014-2018; 30% nel 2013) dei fabbricati strumentali ovvero dei capannoni o negozi utilizzati per lo svolgimento della propria attività (non prioritariamente quindi per quelli detenuti a scopo di investimento) nonché per gli uffici utilizzati nelle funzioni amministrative di imprese e professionisti; su tali fattori attualmente (2021) la scure impositiva si abbatte quindi ben 4 volte (5 se consideriamo che la TASI è assorbita dentro IMU dal 2020): IMU a carico raddoppiato dal 2012; Irpef/Ires sull’40% del costo indeducibile; **Irap sull’intera IMU; Irpef/Ires ed Irap sul valore del suolo/terreno su cui sorge l’edificio).***
- deducibilità integrale dei costi di **trasmissione dati e telefonia** (quanto meno quella fissa) inequivocabilmente riconducibile a strutture imprenditoriali e professionali (stabilimenti ed uffici) localizzate nel territorio nazionale
- deducibilità integrale dei costi di acquisto/acquisizione ed impiego delle **autovetture aziendali o professionali** che eccedono il numero di titolari/soci/associati
Non può essere rispettoso della capacità contributiva il caso, ad esempio, di una realtà con due soci e 50 dipendenti che subisce l’indeducibilità dell’80% dei costi per l’intero parco auto (non di lusso) di 20 unità; per le spese d’impiego (ad esempio carburanti) la deducibilità integrale sarebbe tanto più giustificata a seguito delle novità che già dal 01/07/2018 impone la fatturazione elettronica per l’acquisto di carburanti ed il pagamento esclusivo con sistemi tracciati.

- **eliminare** la disposizione (art. 102 comma 1 TUIR) che riconosce la deducibilità dell'ammortamento del bene strumentale solo a partire **dall'esercizio di entrata in funzione**, nonché la disposizione (infra art. 102, comma 2, TUIR) che, per il primo anno, riduce al **50% la misura massima** fiscalmente deducibile dell'ammortamento calcolato sulla base dei coefficienti del DM 31/12/1988 (di cui peraltro da almeno 10 anni viene annunciato – senza esito – l'aggiornamento)
Tali misure creano disagi applicativi rispetto all'applicazione delle regole dettate dai principi contabili. Secondo l'OIC 16, infatti, l'utilizzo della metà dell'aliquota normale d'ammortamento per i cespiti acquistati è accettabile solo se la quota d'ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata (regola civilistica) a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

Riforma fiscale (AC3343). La proposta è aderente ai criteri dell'articolo 3 del ddl mirati a ridurre i disallineamenti fra regole civilistiche e fiscali di ammortamento. Si auspica effettiva attuazione.

➔ NO A PRESTITI FORZOSI E NO ALLO SPLIT PAYMENT

- Niente prestiti forzosi sulle PMI (non sono un bancomat).
- No alla disciplina dell'indeducibilità (temporanea) degli **interessi eccedenti il 30% del ROL** (art. 96 TUIR). *Con tale disposizione, dal 2008, è stato spalmato su tutte le piccole imprese, nella forma di società di capitale, un gettito che in precedenza (con la thin cap) era previsto solo a carico delle imprese di più grandi dimensioni (ossia quelle oltre i limiti di applicazione degli studi di settore). La norma presenta elementi paradossali e fortemente iniqui: le banche danno meno credito, ma per l'aumento dei rischi chiedono interessi più alti (peraltro in aumento dal 2021) e su queste componenti le società devono pure anticipare l'IRES all'Erario perché (a causa della crisi prima e del Covid, poi) non hanno prodotto un reddito operativo lordo (ROL) sufficiente.*
- Eliminare la **limitazione dell'80%** sulla possibilità di **recupero delle perdite** per i soggetti Ires (art. 84 Tuir)
- Mai più acconti IRPEF/IRES superiori al 100%.
- Introduzione della possibilità (facoltà) di rateizzare anche il **secondo acconto delle imposte sui redditi**, così come previsto per il saldo e primo acconto (no ad obbligo versamenti mensili basati sul cash flow in analogia ai dipendenti)
- L'**acconto Iva (88%) al 27 dicembre**, in una logica di semplificazione, **andrebbe eliminato** (quantomeno per i mensili che devono versare il saldo di dicembre pochi giorni dopo, il 16 gennaio).
- **No** a norme in deroga al sistema della riscossione dell'Iva, come lo **split payment**
*Il ministero ha chiaramente dimostrato di non essere stato in grado di declinare in applicazione attuativa ragionevolmente gestibile detto sistema (7 ripubblicazioni delle split list solo per quelle del 2017, più aggiornamenti effettuati annualmente, in autunno, dal 2018 ad oggi); liste contenenti i soggetti di cui il fisco si fida di più che contengono, peraltro, più di 300 società in liquidazione, di cui una ventina di **società fallite** (soggetti presenti anche negli ultimi elenchi, quelli per il 2022). La disciplina dello split payment doveva cessare il 30/6/2020 mentre il regime è stato invece ulteriormente autorizzato dalla Commissione UE fino al 30/6/2023. Al riguardo si impone in tutta evidenza il fatto che con **la richiesta di rinnovo della deroga in scadenza lo scorso 30/6/2020 l'Italia ha doppiamente disatteso le aspettative:** (a) verso i propri contribuenti (imprese e professionisti); (b) in merito alle*

Riforma fiscale (AC3343). La riforma dovrebbe essere l'occasione per rimuovere tale iniquità

promesse fatte alla stessa Unione europea che, nonostante tutto, ha concesso il prolungamento della deroga². Ci si augura che il sistema cessi e che l'Unione europea non conceda ulteriori rinnovi.

➔ REVERSE CHARGE NELL'EDILIZIA E DINTORNI

- L'estensione operata dalla legge di stabilità 2015 ha formato oggetto di due circolari esplicative da parte dell'Agenzia delle entrate (la n. 14 e la n. 37/E del 2015) ma nonostante gli sforzi la disciplina rimane incomprensibile su molti aspetti. Emblematico, al riguardo, il fatto che a fronte di una norma "speciale" nella circolare 14/E/2015 (§ 1.4) l'Agenzia sia stata costretta (immaginiamo non senza imbarazzo) a precisare che il termine "completamento" edifici è stato utilizzato dal legislatore in modo "atecnico" non essendo rinvenibile né nell'art. 3 del TUE (Testo unico edilizia) né nella Direttiva Iva;
- Non meno problematica la disciplina in vigore dal 2008 per i subappalti in edilizia (oltre 30 le circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, spesso con conclusioni contrastanti);
- Si auspica una **rimodulazione normativa che semplifichi la gestione interpretativa** impostando la norma su criteri semplici in grado di assorbire (mantenendo ferma la finalità della norma) la gran parte delle criticità riscontrate in questi anni, ferma restando l'esclusione del meccanismo per le mere cessioni o somministrazioni di beni:
 - (i) l'inversione contabile dovrebbe trovare applicazione in tutti i casi in cui vi sia l'intervento di manodopera (i.e. installazione o montaggio) eseguita nel settore edile (subappalti lettera a) o nell'edificio (prestazioni lettera a-ter) dal fornitore o da terzi per suo conto;
 - (ii) il tutto a prescindere dall'inquadramento giuridico del rapporto contrattuale (appalto o cessione con prestazione accessoria) e del settore di appartenenza ATECO del prestatore e del committente, ma con riguardo all'oggetto, ovvero agli immobili (subappalti lettera a) nonché agli edifici, compresi gli impianti ad esso serventi (prestazioni lettera a-ter). Rimangono esclusi, invece, come precisato nella circolare 37/E/2015, gli impianti funzionali al ciclo produttivo dell'impresa.

➔ L'ATTUALE SISTEMA AGEVOLA I CATTIVI PAGATORI E SI FINANZIA DAI LORO FORNITORI

- Le imprese che non pagano le proprie forniture deducono il costo ai fini Ires (24% di risparmio) ed Irap (3,9%) oltre l'Iva (22%). Il fornitore che non ha ancora incassato un solo euro è invece chiamato a versare all'Erario il 49,9% di quello che gli spetta ma non ha ancora incassato.
- Il paradigma, anche nell'interesse erariale, va rovesciato introducendo norme che spingano verso il rispetto spontaneo del rispetto dei termini di pagamento (non il contrario).
- **Recupero Iva fallimenti.** La sentenza della Corte di Giustizia del 23/11/2017 (causa Di Maura C- 246/16) ha imposto di riconsiderare le restrizioni dell'art.26 comma 2 del DPR 633/72 che vietano il recupero dell'Iva fino ad esito infruttuoso risultante dalla chiusura della procedura concorsuale; per la Corte di Giustizia 10 anni sono indubbiamente troppi. **Gli insegnamenti sono stati finalmente recepiti** con il recente DL 73/2021 (decreto sostegni) che ha riscritto il citato articolo 26 riconoscendo la possibilità di recupero immediato fin dall'apertura della procedura, ancorché limitatamente alle procedure aperte

² Va osservato, infatti, che la sola ipotesi di chiedere una proroga era da scongiurare giacché lo Stato italiano: (i) si era formalmente impegnato (marzo 2017) a non chiedere ulteriori rinnovi considerato che, in funzione dell'estensione in vigore da luglio 2017, fu assicurato come - grazie alla fatturazione elettronica - sarebbe stata nel frattempo posta in atto un'adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica; (ii) in occasione (settembre 2017) della richiesta di autorizzazione alla fatturazione elettronica generalizzata (concessa il 16 aprile 2018 con Decisione UE n. 2018/593) l'Italia ebbe altresì a dichiarare che con la fattura elettronica sarebbe riuscita a ridurre da 18 a 3 mesi il lasso di tempo necessario per accertare l'esistenza di un operatore inadempiente ponendo più rapidamente fine alle catene fraudolente.

successivamente al 26/5/2021. Opportuno valutare l'estensione del meccanismo anche agli insoluti ordinari, quantomeno B2B come sotto indicato.

- **Recupero Iva insoluti e note di variazione in fatturazione elettronica.** Opportuno agevolare procedure di autogestione che nel B2B, attraverso un meccanismo di note di variazione Iva in fatturazione elettronica (e pertanto monitorato dal Sistema Di Interscambio Entrate-Sogei), che consentano al fornitore di **recuperare immediatamente l'Iva sull'insoluto obbligando il cessionario all'immediato riversamento**, pena verifica tributaria mirata; tale soluzione agevolerà il rispetto dei termini di pagamento per evitare dette verifiche tributarie; nel caso di intervenuto fallimento del debitore l'Erario non rimarrà più irrimediabilmente danneggiato a fine fallimento giacché potrà insinuarsi ex ante (con annessi privilegi) al passivo fallimentare.
- **Responsabilità solidale negli appalti. No** ad un sistema che gravi incondizionatamente sul committente incolpevole, per il mancato pagamento di stipendi, tfr e contributi da parte dell'appaltatore o subappaltatore (art. 29 D.Lgs 276/2003), spingendo il primo a non pagare il secondo se non gli esibisce un DURC. *Si ad un sistema che coinvolga invece il committente laddove non rispetti termini di pagamento (tracciati) dei corrispettivi dovuti all'appaltatore (che quindi ha difficoltà a pagare dipendenti e oneri connessi).*

- **Prestazioni labour intensive (DURF o sospensione dei pagamenti). No** a disposizioni che impongono ai committenti di sostituirsi agli organi preposti all'accertamento.

*L'articolo 17-bis del d.Lgs 241/97 (introdotto dall'articolo 4 del D.L.124/2019) prende le mosse dal fatto che in sede di controllo viene rilevato come "in caso di assegnazione di appalti pubblici o privati a soggetti scarsamente patrimonializzati, gli stessi utilizzano come modalità per comprimere il prezzo offerto, la sistematica omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato" attraverso -"talune volte"- sodalizi in forma cooperativa o societaria "strumentali alla evasione delle ritenute". Nessuno contesta che detta patologia (fonte anche di concorrenza sleale fra le imprese) sia grave e debba essere contrastata. I fenomeni illeciti vanno contrastati, però, con la Guardia di Finanza e non delegandoli ai committenti creando, cioè, contrapposizioni e ostilità che portano al blocco - pure legalizzato - dei pagamenti. Il DURF l'Amministrazione finanziaria se lo può fare da sola; sa chi ha aperto da meno di 3 anni e sa se ha versato quanto dovuto (lo certifica nel DURF); **con la fattura elettronica conosce** anche il contenuto delle fatture e quindi il tipo di prestazioni (al massimo può imporre al prestatore di indicare una stringa identificativa della natura "labour intensive" nel blocco "altri dati gestionali" e chiedere al committente di vigilare sulla presenza di detta informazione ed eventualmente di regolarizzare con il TD20, ma nulla più). I dati che il datore di lavoro (appaltatore, subappaltatore o affidatario) deve dare, invece, al committente in merito ai dipendenti impiegati (nominativi, ore, retribuzioni, ritenute, ecc), se non consegna il DURF, violano invece il principio del GDPR sulla minimizzazione nel trattamento dei dati personali e su questo non vi possono essere dubbi.*

➔ FATTURAZIONE ELETTRONICA, ESTEROMETRO, INTRASTAT, BARATTO FINANZIARIO

- **No** ad una norma che, per sopperire al fatto che la fatturazione elettronica non può essere pretesa nelle operazioni da/per l'estero (lo vieta l'autorizzazione comunitaria in deroga alle disposizioni della direttiva Iva) introduce novità operativa dal 1° luglio 2022 (termine prorogato, rispetto al 1° gennaio 2022, grazie al recente intervento del Senato in seno alla conversione del DL 146/2021) ovvero l'**esterometro istantaneo**. Novità che, lato contribuente, rappresentano tutt'altro che una semplificazione (così sarebbero definite nella relazione tecnica al comma 1103 della L. 178/2020, giacché gli operatori dovrebbero gestire: (i) l'invio a flusso continuo (stessi termini della fatturazione) dei dati delle operazioni attive; (ii) **12 scadenze (invece delle 4 trimestrali)** per l'invio dei dati delle operazioni passive, praticamente

L'Amministrazione finanziaria non può imporre a tutti i costi termini più stringenti in cambio di precompilate, se il contribuente non è interessato

entro gli stessi termini previsti per l'applicazione del reverse charge (più precisamente "entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione").

- **Sì** alla sopravvivenza dell'**ESTEROMETRO TRIMESTRALE**, anche successivamente al **1° luglio 2022**, per chi non intenderà fruire dei "benefici", al momento poco percettibili, delle precompilate; in subordine, fissare quantomeno il principio che i flussi TD17, TD18 e TD19 trasmessi non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento (termine dell'attuale esterometro) non danno origine a sanzioni per mancata/tardiva applicazione del reverse charge.
- **No** ad un fisco che dovesse spingersi ad imporre al contribuente l'integrazione e la validazione di documenti precompilati ai fini Iva e redditi d'impresa o lavoro autonomo (precompilate che il fisco non può realizzare in modo attendibile, salvo la fantascientifica ipotesi di rottamazione di tutte le norme che prevedono limitazioni nella deduzione/detraazione dei costi, ammortamenti, regimi speciali, ecc)³. Rispetto alle prime formulazioni dalla norma (art. 4 del d.Lgs 127/2015) è già stata quantomeno ritirata la "fantascientifica" parte originariamente prevista ai fini reddituali. *Nulla quaestio* quindi a **precompilate Iva** ma **solo a due condizioni**: (i) la scelta di utilizzo deve rimanere libera per il contribuente; (ii) l'implementazione del servizio non deve imporre maggiori oneri a tutti gli operatori come l'Amministrazione finanziaria sta tentando di fare con l'esterometro e come ha già fatto con i 730.

Al netto di ciò e delle difficoltà iniziali affrontate e a quelle dovute dai continui cambiamenti, **le potenzialità della fatturazione elettronica non sono in discussione**, ma le soluzioni vanno implementate favorendo **razionalizzazioni** che possano essere effettivamente utili agli operatori. A tal riguardo si suggeriscono le seguenti proposte:

Proposte di semplificazione con la fattura elettronica

- (i) individuare le modalità compilative affinché la fatturazione elettronica attiva (TD01 e TD24) e passiva (TD18 acquisti beni e TD17 acquisto servizi) permetta di rendere superflua la presentazione degli **elenchi INTRASTAT su cessioni/acquisti di beni/servizi** per i mensili in base al principio "*only once*" (basterebbe decidere come implementare la compilazione del blocco "altri dati gestionali" per i dati di interesse dell'ISTAT);
- (ii) superare le difficoltà legate all'individuazione dell'aliquota nel **reverse charge interno** rendendo la fatturazione analoga a quella dello *split payment*⁴ (cioè imponendo al fornitore l'esposizione – senza incasso - dell'Iva) e rendendo pertanto superfluo l'utilizzo (allo stato non ancora obbligatorio) del TD16;
- (iii) introdurre la possibilità – nel B2B – di operare il recupero Iva anche per gli insoluti ordinari attraverso note di variazione in fatturazione elettronica (vedi retro quanto indicato nella parte dedicata alle misure proiettate a rimuovere le misure che agevolano i cattivi pagatori);
- (iv) dare attuazione al **BARATTO FINANZIARIO 4.0** (compensazioni multilaterale di crediti e debiti risultanti da fatture elettroniche) introdotto con l'ultima legge di bilancio (nuovo comma 3-bis dell'articolo 4 del d.Lgs 127/2015) quale innovativa soluzione in grado di sopperire al crollo degli impieghi bancari verso le imprese (meno 30% dal febbraio 2011 a luglio 2021) e contenere il crescente fenomeno dell'usura (*per maggiori dettagli si rinvia al documento "Perché il baratto finanziario 4.0 può funzionare"*).

³ Nonostante l'intento, per certi versi lodevole, si avrà lo stesso epilogo del 730 precompilato dove l'Agenzia ostenterà successi notevoli mentre, nella realtà dei fatti, la quasi totalità delle precompilate richiedono l'intervento (e non può essere diversamente) dell'interessato o (meglio) di chi lo assiste.

⁴ Rimane fermo che la richiesta prioritaria (che da anni viene sostenuta sia dalle associazioni professionali che di categoria) rimane quella di ridurre le casistiche in deroga soggette al meccanismo del **reverse charge** ai sensi dell'articolo 17 comma 6 del DPR 633/72 (settore edilizia e dintorni in particolare). La fattura elettronica introdotta in via pressoché generalizzata dal 2019 permette di seguire con celerità eventuali frodi o abusi. Dette casistiche andrebbero quindi ridotte e semplificate restituendo la liquidità tolta a molte imprese del settore che soffrono costantemente di crediti Iva non incassandola sulle proprie forniture a causa del reverse charge.

➔ DETRAZIONE IVA (MODIFICA ART. 2 D.L. 50/2017) E DPR 100/98 (MODIFICA D.L. 119/98)

- **Abrogare l'eccezione** contenuta normativamente nel DPR 100/98 **secondo cui le fatture recapitate i primi giorni dell'anno successivo non possono essere retroimputate** (come nel resto dell'anno) nel precedente mese di effettuazione/esigibilità dell'operazione
*Salve le limitazioni oggettive e/o soggettive previste dalla normativa, la detrazione Iva, secondo i canoni comunitari, è esercitabile (come spiegato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 17/1/2018) alla duplice condizione che: (i) l'imposta sia esigibile, ossia relativa ad operazioni effettuate (art.167 Direttiva 2006/112/CE); (ii) che le stesse risultino documentate dal possesso di una regolare fattura (art. 178 Direttiva, cit). In merito al secondo requisito (possesso della fattura) durante il 2018 si è assistito, in dottrina, a due differenti correnti di pensiero: la prima che riconosceva la decorrenza del dies a quo fin dal mese di esigibilità esclusivamente a condizione che il possesso della fattura si fosse perfezionato entro l'ultimo giorno del mese medesimo; la seconda, ispirata a quanto già previsto dal D.P.R. n. 100/98, secondo la quale era invece sufficiente che il possesso si perfezionasse entro i termini della liquidazione Iva di riferimento. Le modifiche introdotte dal legislatore con il D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 hanno risolto i dubbi in questione meglio specificando la formulazione del D.P.R. n. 100/98 e propendendo sostanzialmente per la seconda tesi ossia per la possibilità, entro i termini della liquidazione Iva, di esercitare il diritto alla "detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione". La norma tuttavia contiene un'eccezione "per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente". Sul fatto che la detrazione immediata nel mese di esigibilità sia praticabile nei termini delineati dal D.P.R. n.100/98 è sopraggiunto il data 13/11/2018 anche il parere della Commissione Europea (TAXUD C3 D(2018)6177124) in risposta - e a conclusione - della denuncia presentata a maggio 2017 dall'Associazione Nazionale Commercialisti e da Confimi Industria in merito alle presunte violazioni ai principi comunitari (neutralità, proporzionalità, equivalenza ed effettività) delle novità introdotte negli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633/72 dall'articolo 2 del D.L. n. 50/2017. La citata eccezione (essenzialmente per le fatture di fine anno recapitate i primi giorni dell'anno successivo o comunque per quelle relative ad operazioni del mese di dicembre emesse e recapitate entro il successivo 15 gennaio) crea inutili complicazioni **non più giustificabili a seguito dell'abrogazione**, per l'effetto dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, **della comunicazione dei dati fatture (c.d. spesometro)** di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 (art. 1, comma 916, della L. 205/2017). Ancorché limitatamente alla suddetta eccezione la norma italiana si presta altresì ai seguenti rischi (peraltro oggetto di una nuova denuncia inoltrata a marzo 2020 dalle già citate associazioni): (a) violazione del principio di equivalenza, giacché il principio della detrazione immediata (alla duplice condizione retro indicata) non funziona uniformemente nel corso dell'anno; (b) violazione del principio di neutralità dell'Iva giacché una fattura elettronica trasmessa a fine anno (ad esempio il 31 dicembre) potrebbe risultare recapitata dal Sistema di Interscambio solo nell'anno successivo (ad esempio il 1° gennaio).*
- La modifica proposta si prefigge di semplificare l'impianto normativo eliminando difformità di trattamento non più giustificabili a seguito dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica. Per i motivi suddetti la norma non richiede coperture, giacché le misure precedentemente introdotte in materia di detrazione dall'articolo 2 del D.L. 50/2017 erano legate alle esigenze di avvicinare la trasmissione dei flussi DTE (dati delle fatture emesse dai fornitori) a quelli del DTR (dati delle medesime fatture trasmesse però dal cessionario/committente ricevute), relative al c.d. spesometro che dal 2019 è superato.

➔ IMPRESE MINORI E CONTABILITA' IMPRONTATA ALLA CASSA

- No a semplificazioni che complicano, come la riscrittura dell'art. 66 del TUIR introdotta dalla manovra 2017.

- No ad un principio misto cassa/competenza aggrappato ad interpretazioni acrobatiche (ancorché non siano mai stati diffusi i dati ufficiali è *sentiment* diffuso fra i professionisti che l'adozione della via di fuga concessa dall'articolo 18 comma 5 del DPR 600/73 – sistema del registrato equivale a presunto pagato/incassato – sia stata adottata in misura pressoché totalitaria).
- No ad un regime che elimina la rilevanza reddituale delle rimanenze, ma poi te le chiede ai fini SS/ISA.
- Valutare il ritorno al principio di competenza, con possibilità (facoltà) di sospensione monitorata dei mancati incassi documentati, che leghi quindi il rispetto di capacità contributiva alla capacità finanziaria effettiva del piccolo imprenditore (ad esempio facoltà di inserire una lista nel quadro RG di Redditi dei mancati incassi oppure, si veda retro, quanto proposto in termini di note di variazione Iva per la gestione degli insoluti).

➔ REDDITO D'IMPRESA E RIFORMA

Gli stanziamenti per una riforma fiscale complessiva non appaiono sufficienti, posto che le risorse a disposizione (art. 1 co.2 L. 178/2020) ammontano a 8 miliardi di euro per l'anno 2022 e 7 miliardi a regime dall'anno 2023, di cui però 5,5 miliardi di euro l'anno risultano già impegnati nella riforma dell'assegno unico per i figli a carico; non cambia molto con lo stanziamento di qualche altro miliardo. Al netto di quanto già precisato per l'IRAP si auspicano, pertanto, **interventi semplici che non stravolgano tutto per non cambiare nulla**. Ci si limita, quindi, a qualche spunto in tal senso.

- **Regime forfettario L. 190/2014.** Nulla in contrario, innanzitutto, circa l'estensione della fatturazione elettronica anche a detti soggetti, considerato l'OK comunitario (il numero di soggetti è diventato elevato ed un monitoraggio efficace da parte dell'agenzia delle entrate è condivisibile); sull'estensione dell'applicazione oltre la soglia di 65.000 euro (con una maggior aliquota però) si ritiene possa essere utile per evitare l'effetto che, per non uscire dal regime, il contribuente – soprattutto se opera con privati – sia portato, all'approssimarsi della soglia, ad omettere la fatturazione o comunque a non dichiararla (ipotesi quest'ultima arginata dall'obbligo della FE), ma a due condizioni: (i) sia prevista una maggiore aliquota al superamento dei 65.000 euro; (ii) la soglia incrementale sia tuttavia contenuta per evitare fenomeni distorsivi della concorrenza.
- **Contribuenti in regime di determinazione analitica del reddito.** Si ritiene opportuno un sistema che preveda riduzioni premiali che incentivino **processi di capitalizzazione** delle imprese (tipo super ACE con limite incrementale a € 5 milioni). Riduzioni premiali di aliquota andrebbero valutate anche per chi incrementa la **stabilizzazione di rapporti di lavoro** dipendente.
- Riduzioni nominali di aliquota (o di facciata) se accompagnata da allargamento della base imponibile interesseranno ben poco.
- Sì ad un sistema di calcolo semplice che:
 - nel reddito d'impresa e lavoro autonomo, attraverso la deduzione integrale dei costi inerenti, effettivi e documentati, elimini le distanze eccessive fra base imponibile fiscale e reddito effettivo (vedi retro);
 - ostacoli l'evasione attraverso il contrasto di interessi.
- Sull'introduzione dell'**IRI** (sul modello della legge di bilancio 2018 mai entrato in vigore) **si nutre qualche perplessità** considerata l'eccessiva complessità emersa da quell'impianto (tassazione degli utili reinvestiti; deducibilità dal reddito d'impresa di quelli prelevati e tassazione Irpef ordinaria). Per imprese individuali o società personali il modello ad aliquota unica sui redditi non prelevati potrebbe essere semplicemente declinato, se in contabilità ordinaria, dal modello IRES (tassazione flat del reddito realizzato e tassazione degli utili prelevati come dividendi); basti peraltro considerare che analogo risultato può esser ottenuto ben potendo ormai facilmente costituire una SRL – anche unipersonali – con capitale ad un solo euro (ha poco senso declinare, quindi, variabili quali l'IRI).

→ AGGIORNAMENTO PARAMETRI OBBLIGO FISCALE CONTABILITA' DI MAGAZZINO

- L'articolo 14 del D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 695/1996 impongono ai contribuenti la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi e l'ammontare complessivo delle rimanenze siano superiori, rispettivamente, a euro 5.164.568,99 (arrotondato a 5.164.000 con emendamento di cui al DL 146 in corso ddi conversione) e a euro 1.032.913,80 (arrotondato a € 1.032.000 con il DL, cit). Dette soglie sono state fissate nel 1997 (c'era ancora la lira) e a causa dell'aumento vertiginoso del costo delle materie prime registrato negli ultimi mesi, il loro aggiornamento al rialzo diventa opportuno per evitare nuovi aggravii amministrativi per il superamento delle soglie provocato dall'aumento dei prezzi e non dei volumi quantitativi.
- Sarebbe opportuno **valutare un innalzamento delle soglie** rispettivamente a euro 8.000.000 (ricavi) e 2.000.000 (rimanenze).

→ ONERI IMPROPRI

- **Soglia visto di conformità.** La riduzione da € 15.000 a € 5.000 (DL. 50/2017) dell'obbligo di apposizione del visto di conformità, per l'effettuazione delle compensazioni, determina un aumento spropositato di oneri impropri a carico degli operatori e dei professionisti che li assistono; la soglia, non solo va ripristinata, ma anche aumentata, a maggior ragione in conseguenza delle novità (manovra 2018 e D.L. 147/2021) che consente all'Agenzia delle Entrate di sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione delle deleghe in attesa di verifiche in presenza di compensazioni che presentano profili di rischio (il principio è **condivisibile purché** non sia declinato in un'applicazione generalizzata ed indiscriminata che riporti all'esigenza del visto sine die);
- **Indennizzo forfetario costo polizze fideiussorie rimborsi Iva.** L'indennizzo introdotto nel 2018 (art. 7 L. 167/2017) a chiusura della procedura d'infrazione comunitaria va esteso a tutti i contribuenti e non solo (paradossalmente a quelli "non virtuosi" dell'art. 38-bis comma 4). L'indennizzo **andrebbe esteso** al risarcimento del **costo del visto di conformità** sostitutivo della polizza fideiussoria. Il contribuente, vuoi con polizza, vuoi con il visto, in entrambi i casi deve sostenere degli oneri impropri per esercitare il proprio diritto al recupero dell'imposta a credito (la discriminazione è iniqua).
- **Eliminazione imposta bollo su libri contabili.** Il ddl delega di riforma del sistema fiscale (AC3343) prevede l'eliminazione di "micro-tributi". Questo è uno dei casi che andrebbe considerato, anche perché non si comprende quale sia il presupposto impositivo considerato che, ormai da decenni, il contribuente si arrangia a numerarli e che in alcuni casi (es. libro giornale e libro inventari) non serve nemmeno la vidimazione da effettuare presso il Registro imprese
- **Stampa o conservazione sostitutiva libri e registri contabili.** Con la **risposta d'interpello n. 236** pubblicata il 9/4/2021 l'Agenzia delle entrate ha azzerato la portata semplificatoria dell'articolo 12-octies del D.L. 34/2019 (che ha novellato il **comma 4-quater dell'articolo 7 del D.L. 357/94**)⁵ sostenendo che *"tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppur posti in continuità"* e che l'intervento di cui al suddetto DL *"non ha modificato le norme in tema di conservazione e tra queste ... il D.M. 17 giugno 2014 ..."*; D.M. che nel prevedere (art. 2) che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono avere le caratteristiche AIL (autenticità, immodificabilità e integrità) secondo le regole del CAD e delle relative

Riforma fiscale (AC3343). Opportuno sfruttare della delega in discussione per **precisare** che fra i micro tributi da eliminare c'è il bollo sui libri contabili

⁵ Secondo tale norma, nella versione vigente dal 30 giugno 2019: *"In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.*

regole tecniche, prescrive (art. 3) che il processo di conservazione va effettuato entro i termini di 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale; nella sostanza la semplificazione voluta dal legislatore (la stampa, oppure la conservazione a norma, è possibile anche semplicemente in sede di verifica se la contabilità è aggiornata al computer) non vale nulla. **Opportuno un chiarimento normativo (autentico)** che obblighi (si ritiene) il ministero ad aggiornare il citato DM tenendo conto della norma in questione.

- **Pubblicazione aliquote IMU.** Il sito del dipartimento delle Finanze ospita da sempre le delibere ufficiali. La tabella standard prevista dalla legge di Bilancio 2020 non è stata ancora applicata e anche quest'anno gli operatori devono districarsi fra le delibere redatte dai Comuni "a schema libero.

➔ ALTRE OSSERVAZIONI

- In ossequio del dettato Costituzionale della "capacità contributiva", **vanno eliminate tutte le tipologie di accertamento induttivo o statistico-matematico**, bisogna ritornare al reddito certo.
- **L'evasione con consenso (riflessione).** Eliminata (o comunque fortemente arginata) l'evasione senza consenso con la fattura elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, chi è oggi l'evasore? *Se una prestazione costa € 100 con fattura ed € 50 o 60 senza fattura, chi è l'evasore? Quello che propone le due alternative o il cliente che chiede l'alternativa o comunque l'accetta per spendere meno? E c'è differenza se il cliente è dipendente privato piuttosto che pubblico, comune cittadino o altro? Chi decide chi è più colpevole? E sarebbe diverso se l'Erario pretendesse aliquote più ragionevoli? Non si tratta di demagogia rovesciata, ma di dubbi che richiedono nuove riflessioni. Dubbi che dovrebbero porre fine a guerre ideologiche. L'evasione è un fenomeno che c'è perché troppo spesso manca la contrapposizione di interessi e perché, in altri casi, è questione di avidità e di mancata visione collettiva del bene comune. Ma di chi è la colpa di tutto ciò? Solo di qualcuno, di tanti o forse di troppi?*
- Abolizione del **modello RLI**, essendo di fatto una comunicazione inutile, nei seguenti casi: risoluzione anticipata (contratti non soggetti a cedolare secca) il modello F24 contiene già tutti i dati; proroghe di tutti i contratti anche con cedolare secca, considerato che la durata è disciplinata sul contratto e quindi fino a che non c'è risoluzione anticipata il contratto è in essere; presentazione del modello RLI per subentro nei contratti per successione all'atto della presentazione della denuncia di successione
- **Calendario fiscale versamenti e adempimenti.** È opportuna una revisione complessiva del calendario fiscale per una migliore razionalizzazione delle scadenze (reintrodurre, ad esempio, la facoltà di inviare la dichiarazione annuale in concomitanza alla presentazione della dichiarazione dei redditi).
- Le **comunicazioni di anomalia** da studi di settore, ISA e incongruenze da spesometro o liquidazioni IVA inviate a mezzo PEC al contribuente (lettere di compliance), devono contenere già le indicazioni delle anomalie riscontrate e non rimandare alla consultazione del cassetto fiscale.
- **Antiriciclaggio:** eliminazioni di tutte le sanzioni formali (vedi assegni trasferibili con unica girata) a seguito di comportamenti che di fatto non si configurano in reato.

COSA CHIEDIAMO

➔ MISURE CHE, SE PROPRIO NON POSSONO AGEVOLARE, QUANTOMENO NON SIANO DI OSTACOLO ALL'IMPRENDITORIA "INDIGENA", ALLE PMI

Oltre a quanto retro evidenziato (elevazione statuto contribuente a norma di rango costituzionale⁶, semplificazione e razionalizzazione nella gestione degli adempimenti, riduzione pressione fiscale con precedenza alla riduzione del costo dei fattori produttivi) chiediamo:

- **Attuazione del baratto finanziario 4.0** (compensazione multilaterale attraverso il Sdl dei crediti e debiti commerciali documentati da fatture elettroniche). Serve **emanazione celere dei provvedimenti attuativi** (decreto interministeriale) e l'implementazione della piattaforma con l'algoritmo di ricerca delle relazioni

La norma primaria e gli stanziamenti già ci sono (cc.228-229 L. 178/2021), il sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate pure (per maggiori dettagli si rinvia al documento "Perché il baratto finanziario 4.0 può funzionare).

- **Consapevolezza del ruolo delle PMI.** Bisogna una volta per tutte prendere coscienza che **l'Italia è fatta di questo tessuto** e che non esistono, in Italia e per l'Italia, altri modelli vincenti

Se l'Italia ha retto, non senza difficoltà, alle crisi – pre covid - succedutesi negli ultimi 20 anni, è merito del grande cuore degli imprenditori e dei professionisti "indigeni"; si tratta di operatori abbandonati a loro stessi a capo di aziende prevalentemente a carattere familiare, che non hanno mai chiesto particolari aiuti allo Stato se non quello di non essere ostacolati, nel loro lavoro, dal proprio Paese.

Imprese che, con l'assistenza delle loro associazioni ed il lavoro indefesso dei loro consulenti, senza distinzione fra giorno e notte, con il contributo (certo) di misure tanto straordinarie, quanto complesse, dello Stato, si spera riescano a sopravvivere (in tante) alle nuove dinamiche generate dalla pandemia cavalcando una ripresa osannata dai numeri ufficiali (ISTAT e Governo) ma tutt'altro che scontata e consolidata.

Un esercito di circa 4 milioni di PMI è un baluardo a fronte di processi, reali o supposti, a danno dell'Italia. Un esercito di cui – piaccia o meno a politici e Pubblica Amministrazione – l'Italia non può permettersi di rinunciare.

Un dato è incontrovertibile: le piccole imprese sono radicate nel territorio. Le multinazionali, invece, vengono, prendono e poi vanno altrove (abbiamo molteplici esempi in questi mesi) seguendo regole della finanza speculativa, che hanno poco a che fare con la responsabilità sociale, e contro cui le misure governative ben poco riescono a fare.

➔ RICONOSCIMENTO DEL RUOLO SOCIALE DELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE

- Previsione dell'**interruzione dei termini per pagamenti** e dichiarativi del professionista e dei suoi clienti **in caso di malattia o infortunio grave** (Legge 81/2017 Jobs act lavoro autonomo insufficiente). È stata ottenuta la sospensione dei termini in caso di Covid-19 ma è necessario riconoscere tale previsione anche per tutte le altre patologie e gli infortuni. **Auspichiamo l'approvazione dell'emendamento 102.0.64** contenuto nella Legge di Stabilità per il 2022 che metterebbe la parola fine ad una situazione davvero insostenibile.
- Riconoscimento pubblico del **ruolo sociale** delle professioni ordinistiche e di sussidiarietà dello Stato anche dal punto di vista economico.
- Eliminazione delle **sanzioni** dirette o previsione dell'**assicurabilità** delle stesse.

⁶ Lo chiediamo noi, lo chiedono altri, ne sono convinti in tanti: è un'esigenza, è una riforma! L'unica utile, l'unica efficace in grado di cambiare lo status quo. Lo evidenzia anche il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva approvato dalle Commissioni finanze del Senato e della Camera il 30 giugno 2021.

- Modifica norma Jobs Act sulla soglia di deducibilità delle spese di formazione per gli studi associati (almeno €. 10.000 per singolo associato e non per singola posizione Iva).
- Eliminazione delle sanzioni agli intermediari per la tardiva trasmissione di modelli dichiarativi già sanati con il ravvedimento operoso da parte del contribuente (nessun danno erariale e dichiarazione già sanata).
- Prevedere che i **professionisti con delega dei contribuenti** possano accedere direttamente a tutti i dati in possesso dell'Anagrafe tributaria, questa sarebbe la vera **"compliance"**. (*)
- Prevedere anche per i Commercialisti la possibilità di esercitare l'assistenza in sede conciliativa e certificativa in materia di lavoro, così come l'**abilitazione alla trasmissione on-line delle dimissioni** per conto dei lavoratori dipendenti. (*)
- Prima di emanare norme in ambito fiscale o di lavoro, esaminare anche con i professionisti l'impatto che queste norme possono avere con la loro entrata in vigore. È determinante un confronto-preventivo che profitti dell'esperienza di chi giornalmente si occupa di adempimenti fiscali, per evitare possibili situazioni dannose al sistema economico del Paese. Prevedere quindi più **tavoli tecnici permanenti** alla presenza anche delle associazioni dei professionisti ordinistici. (*)
- Eliminazione della **doppia tassazione Casse Previdenza Private**: In Italia le Casse di Previdenza istituite con il Decreto legislativo 509/1994, uniche in Europa, sono ancora sottoposte ad un regime fiscale di doppia tassazione che colpisce prima nella fase di accumulo (tassazione dei redditi patrimoniali), incidendo sulle Casse professionali e, successivamente, sui pensionati al momento dell'erogazione della pensione, con la tassazione delle prestazioni previdenziali erogate. Chiediamo al legislatore di equiparare il regime fiscale delle Casse di Previdenza a quello applicato al sistema della previdenza obbligatoria gestita dagli Enti Pubblici, così da attenuare il carico fiscale che va a gravare sugli attuali e futuri pensionati. In alternativa, chiediamo che la tassazione sugli investimenti finanziari venga ridotta sensibilmente rispetto all'attuale 26%. È impensabile, oltre che immorale, tassare gli investimenti di un Ente Previdenziale alla stessa stregua di un soggetto speculatore di borsa.
- Per i professionisti iscritti ad albi o collegi prevedere l'**eliminazione della ritenuta d'acconto** o, in alternativa, quantomeno l'applicazione delle medesime modalità di calcolo (a base ridotta) degli agenti e rappresentanti di commercio con dipendenti o collaboratori.
- È assolutamente indispensabile e non più procrastinabile, soprattutto dopo l'entrata in vigore della Legge 4/2013 e delle numerose sentenze di cassazione civile e penale anche a sezioni unite, l'emanazione di una **norma chiara ed univoca** tesa alla **regolamentazione dei servizi professionali inerenti al settore fiscale**, con il primario obiettivo di tutelare il cittadino. In un settore così complesso, delicato e strategico per il nostro Paese come quello fiscale, è inaccettabile che non sia chiaramente delineato "chi può fare cosa", riservando la materia solo a quelle categorie professionali che rispettino uno specifico percorso formativo, abilitativo, deontologico e disciplinare, in ossequio ai richiami della Costituzione e del Codice Civile in tale ambito. Tutto ciò, naturalmente, nel caso di affidamento dell'assistenza fiscale a terzi, restando ferma la possibilità di adempiere direttamente da parte del contribuente anche attraverso associazioni datoriali e sindacali od organismi di diretta emanazione delle stesse. (*)

(*) Le proposte contrassegnate con questo simbolo sono a costo zero per il bilancio dello Stato.